



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Patrizia SARNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
12	10/03/2026	208	03	02

Oggetto:

DITTA TEF S.R.L. - DD.98 DEL 11/04/2022 DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEL "PROGETTO PER IL RECUPERO, IL RIUSO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA - CODICE 61002-01 - UBICATA NEL COMUNE DI ALIFE ALLA LOCALITÀ S. MICHELE/S. CROCE", AI SENSI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL "PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA COMPROMESSO DALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DELLE CAVE ABBANDONATE ABUSIVE O DISMESSE". DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, EX ART. 18 L.R. N. 54/1985 s.m.i., SUL MATERIALE ESTRATTO NELL'ANNO 2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. n. 17 del 13/04/1995, dalla L.R. n. 1 del 27/01/2012, dalla L.R. n.5 del 06/05/2013, dalla L.R. n.22 del 28/07/2017 e dalla L.R. n. 24 del 16/10/2025 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che, per effetto dell'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i., con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006) del Commissario ad Acta è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE);
- c. che l'articolo 18 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, al comma 1, che *«fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione ... nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area»*;
- d. che il comma 2 del medesimo articolo 18 prescrive che *«il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale»*;
- e. che il comma 4 del medesimo articolo 18 della L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, altresì, che *«il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione»*;
- f. che il comma 5 del richiamato articolo 18, infine, prescrive che *«in caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva»*;
- g. che, con Direttiva prot. regionale n.364342 del 23.05.2013, l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ha specificato che gli Uffici del Genio Civile, competenti a dare attuazione all'art. 18, comma 2, della L.R. n. 54/1985 s.m.i., devono limitarsi a quantificare i contributi dovuti al Comune ai sensi del citato articolo 18, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di reclamare eventuali importi non corrisposti;
- h. che, con Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 *“Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”* e le delibere di Giunta attuative DD.GG.RR. 408/2024 e 589/2025, la Regione Campania ha di fatto riorganizzato la struttura amministrativa della Giunta Regionale;
- i. che, a seguito della suddetta riorganizzazione, le competenze in materia di attività estrattive di cave e miniere sono state attribuite alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive (208.00.00) in particolar modo al **Settore Valorizzazione economica delle risorse energetiche e del sottosuolo (208.03.00) - UOS Miniere, Cave, torbiere e risorse geotermiche (208.03.02)**.

PREMESSO ALTRESÌ:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 98 del 11.04.2022, rilasciato all'esito della conferenza di servizi, la ditta TEF S.r.l. è stata autorizzata all'esecuzione del *“Progetto per il recupero, il riuso e*

- riqualificazione ambientale della cava - codice 61002-01 - ubicata nel comune di Alife alla località S. Michele/S. Croce*”, ai sensi delle Norme di Attuazione del “*Piano di recupero ambientale*” con termine di scadenza fissato al 12/04/2027;
- b. che la medesima ditta ha stipulato convenzione Prot.5992 del 08.06.2022 con il Comune di Alife (CE), ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/1985 s.m.i e secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n. 778 del 24/02/1998;
- c. che al punto **g.** del citato decreto n. 98/2022 di autorizzazione è dettata la prescrizione per la quale «...*la TEF S.r.l. provveda entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., al pagamento del contributo dovuto al Comune di Alife sul volume estratto annualmente, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, copia della ricevuta di avvenuto pagamento*»;
- d. che al punto **i.** del medesimo decreto n. 98/2022 è altresì prescritto che «...*la TEF S.r.l. consegni entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento dei contributi indicati ai precedenti punti g. e h. tutta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l’anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più di 20m*»;
- e. che con Decreto dirigenziale n. 31 del 19/05/2025 notificato con prot. regionale n. 0250700 del 20/05/2025 ai soggetti interessati, l’allora competente UOD 50.18.05 ha espresso parere negativo alla richiesta prot. reg. n.495220 del 21/10/2024 formulata dalla TEF S.r.l. di modifica della destinazione del materiale estratto presso la cava sita in Alife (CE) alla località Santa Croce-San Michele”, dettando specifiche prescrizioni;
- f. che con il medesimo decreto l’ufficio allora competente, ha dettato numerose prescrizioni, tra cui quella che obbligava *la TEF S.r.l. a trasmettere Relazione Tecnica a firma del rappresentante legale e del direttore di cava – supportata da documentazione fotografica e da eventuale rilievo dello stato dei luoghi, se diverso da quello trasmesso per il calcolo dei volumi “anno 2024” con pec prot. regionale n.9921 del 09/01/2025 – per verificare lo stato di attuazione del progetto di rimodellamento degli originari fronti mediante gradoni, dando anche atto di eventuali ulteriori volumi estratti da gennaio 2025 al termine intermedio di scadenza del 12 aprile 2025*”;
- g. che con Decreto dirigenziale n. 40 del 25/07/2025 l’allora competente UOD 50.18.05 ha, tra l’altro, Disposto la “**Rettifica del decreto n.31 del 19/05/2025 per ciò che attiene:**
- A) al volume estratto e commercializzato nell’anno 2024 dalla TEF S.r.l. quantificato definitivamente in 34.694,91 m3 dalla ditta con la Relazione Tecnica con computo dei volumi dei materiali estratti giacenti sul piazzale di cava acquisita al prot. regionale n.265140 del 27/05/2025;**
- B) al volume estratto e trattenuto sul piazzale di cava nell’anno 2024 dalla TEF s.r.l., quantificato definitivamente in 19.587,28m3 dalla ditta con la citata Relazione Tecnica con computo dei volumi dei materiali estratti giacenti sul piazzale di cava acquisita al prot. regionale n.265140 del 27/05/2025;**
- C) alle somme dovute dalla TEF S.r.l. al Comune di Alife (CE) e alla Regione Campania sul materiale estratto e commercializzato nel 2024, quali contributi da attività estrattiva così rideterminati:**
- I. contributo al Comune, ex art.18 L.R. 54/1985 s.m.i.:**
- **€/mc 0,219 x 34.694,91m3 = € 7.598,19**
- II. contributo alla Regione, ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i.:**
- **€/mc 0,993 x 34.694,91m3 = € 34.452,05**
- III. contributo alla Regione, ex art.17 L.R. 15/2005 s.m.i.:**
- **€/mc 0,10 x [34.694,91 / 2] 17.347,46m3 = € 1.734,75;**
- h. che con il citato decreto n. 40/2025:

1. la TEF S.r.l. è stata **AUTORIZZATA** a vendere il materiale calcareo accumulato in cava, in esubero rispetto al volume autorizzato (15.430 m³) per gli interventi di ricomposizione ambientale, quantificato in **4.152,43 m³** con la già richiamata Relazione Tecnica con computo dei volumi dei materiali estratti giacenti sul piazzale di cava acquisita al prot. regionale n.265140 del 27/05/2025;
2. è stato disposto il **Differimento** del termine di scadenza intermedio, stabilito al 12/04/2025 con l'autorizzazione n.98/2022, fissandolo al 31/12/2025, per garantire il completamento degli interventi estrattivi finalizzati al rimodellamento autorizzato dell'originario fronte di cava, affinché possano essere completate le attività di riqualificazione ambientale del sito de quo;
3. è stato confermato il termine di scadenza dell'autorizzazione n.98 del 11/04/2022 fissato al **12/04/2027** per la completa riqualificazione ambientale della cava "S. Michele" in Alife (CE);
4. infine, è stato precisato che sul volume di 4.152,43m³, di cui con il presente provvedimento si autorizza la vendita, la TEF S.r.l. verserà i contributi dovuti al comune di Alife e alla Regione Campania unitamente ai contributi che saranno pagati, in favore di detti Enti, relativamente al materiale che sarà estratto e venduto nel 2025 per il completamento del gradone di Q. 297m s.l.m., per effetto del differimento del termine di scadenza intermedio di cui al presente provvedimento".

RILEVATO:

- a. che, con nota acquisita al prot. regionale n. 0005705 del 07/01/2026, la TEF S.r.l. ha trasmesso documentazione tecnica costituita dal rilievo dello stato dei luoghi a dicembre 2025 e dalle sezioni di confronto di tale rilievo con quello raffigurante lo stato dei luoghi a dicembre 2024 [già agli atti d'ufficio prot. regionale n. 9921 del 09/01/2025 per il calcolo del volume scavato nel 2024];
- b. che con la nota di trasmissione della predetta documentazione è precisato che il volume estratto nell'anno 2025, determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, ammonta a 1.677,63 mc. Nella stessa, inoltre, viene precisato che: "Come si evince dal Decreto Dirigenziale n° 40 del 25/07/2025, in particolare al punto 6 del "Decreta", oltre a quanto estratto nel 2025, la ditta è tenuta a versare gli oneri relativi a 4.152,43 m³, in esubero rispetto a quelli accumulati in cava per la ricomposizione ambientale e, pertanto, commercializzabili. Considerando che attualmente, sul piazzale di cava sono stoccati 3.886,29 m³ di materiale da utilizzare per la ricomposizione ambientale, il volume di calcare su cui pagare i contributi è dato da:

materiale estratto nel 2025:	1.677,63 +
materiale in esubero 2024:	4.152,43 –
calcare stoccato in cava:	3.886,29 =
Volume di materiale su cui pagare gli oneri:	<u>1.943,77</u> "

TENUTO CONTO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 97 del 21/03/2024, trasmesso alla ditta e al comune con prot. regionale n. 525097 del 07.11.2024, l'Ex STAFF 50/18/91 Funzioni di supporto tecnico-operativo, Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti ha aggiornato le tariffe per il calcolo del contributo ex art.18, L.R. n.54/1985 s.m.i. stabilendo per il calcare, per il biennio 2024 – 2025, la tariffa di 0,219 €/mc;
- b. che, ai fini della determinazione dei contributi da attività estrattiva, si debba assumere come volume di riferimento per l'anno 2025, quello che emerge dalla Relazione Tecnica prot. regionale n. 0005705 del 07/01/2026 pari a **1.943,77 mc**;

- c. che, per quanto sopra, il contributo ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i., dovuto al Comune di Alife (CE) dalla TEF S.r.l. per il materiale “*calcare*” estratto nell’anno 2025 in forza del decreto n. 98/2022, è determinato in € 425,69 secondo il quadro riepilogativo di seguito riportato:

Volumi estratti (mc)	Indice Tariffa (€/mc)	Importo dovuto (€)
1.943,77	0,219	425,69

DATO ATTO che,

- a. con nota prot. n.0119335 del 12/02/2026 lo scrivente ufficio ha **Diffidato** la società TEF S.r.l. a trasmettere la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo ex art.18, L.R. 54/1985 s.m.i. al Comune di Alife (CE) per il materiale estratto e commercializzato nell’anno 2025.
- b. con nota acquisita al prot. regionale n. 0121125 del 13/02/2026, in riscontro alla suddetta diffida, la società TEF S.r.l. ha trasmesso la ricevuta di bonifico attestante il versamento, in favore del Comune di Alife (CE), di € 425,69 quale contributo dovuto per l’anno 2025 ai sensi dell’art.18 L.R. 54/1985 s.m.i.

DATO ATTO ALTRESÌ che questo Ufficio provvederà a verificare gli elaborati tecnici, trasmessi dalla TEF S.r.l. con nota prot. regionale n. 0005705 del 07/01/2026, attestanti lo stato dei luoghi a dicembre 2025, con accertamenti in loco in corso di programmazione.

RITENUTO

- a. che lo scrivente Ufficio, per effetto di quanto disposto al comma 2 dell’art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., debba provvedere alla determinazione del contributo dovuto dalla TEF S.r.l. al Comune di Alife (CE), ai sensi del medesimo articolo, per il materiale “*calcare*” estratto nell’anno 2025 in forza del summenzionato decreto n. 98/2022 e n. 40 del 25/07/2025;
- b. che con il presente provvedimento si debba determinare il contributo ex art. 18 in base al calcolo del materiale estratto nel 2025 trasmesso dalla ditta;
- c. che, in caso di scostamenti dal volume calcolato dalla Ditta, a seguito del sopralluogo di cui al **DATO ATTO ALTRESÌ** questo Ufficio debba provvedere ad integrare il presente provvedimento a conguaglio.

VISTI:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959;
- b. la L.R. n. 54 del 13/12/1985 s.m.i.;
- c. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996;
- d. il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
- e. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, giusta Ordinanza Commissario ad Acta n.11 del 07/06/2006 s.m.i. (in BURC n.27 del 19/06/2006).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, titolare di Posizione Organizzativa "Attività Estrattive", e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità del Responsabile del Procedimento Prot. N. 0215155 del 10/03/2026, vista l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale in capo allo stesso R.d.P. ed al sottoscritto.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **DI DETERMINARE in euro 425,69** (quattrocentoventicinque/69), come da specifica indicata nella tabella in narrativa, **il contributo dovuto al Comune di Alife (CE)**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. n. 54/1985 s.m.i., dalla **TEF S.r.l.** sul materiale "**calcare**" **estratto nell'anno 2025** nella cava sita in località S. Michele-S. Croce del citato Comune – in forza del DD. n. 98 del 11/04/2022 di autorizzazione estrattiva rilasciato ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano di recupero ambientale e del D.D. n. 40 del 25/07/2025;
2. **DI SPECIFICARE** che, ai sensi della Direttiva prot. regionale n. 364342 del 23.05.2013, richiamata alla lettera "g." del PREMESSO, spetta all'Amministrazione comunale reclamare eventuali importi non corrisposti ai sensi del richiamato art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
3. **DI DISPORRE** che il presente decreto sia trasmesso in via telematica:
 - alla **TEF S.r.l.**, per notifica;
 - al Sindaco del **Comune di Alife (CE)**, per conoscenza e competenza;
4. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2017 n.23, articolo 5 comma 2.6^{ter}, è pubblicato nella sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale regionale (www.regione.campanai.it - percorso: Amministrazione trasparente / altri contenuti/ dati ulteriori);
5. **DI SPECIFICARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice Ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Dott.ssa Patrizia Sarno

Patrizia SARNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa